

**DELIBERA N. 276/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
EMMECIUNO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEOSTAR”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37,  
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177  
E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA  
DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 9/2019-PROC. 75/19/MZ-  
CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”.

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta*

*attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria";*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0390471 del giorno 16 settembre 2019 il CO.RE.COM. Lombardia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società Emmeciuno S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Videostar*", da cui si evince che:

- il Co.re.com Lombardia ha realizzato d'ufficio, per l'anno 2019, una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal giorno 18 al giorno 24 aprile 2019;
- dalle risultanze dell'attività di monitoraggio il CO.RE.COM. Lombardia ha rilevato la presunta violazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera Agcom n. 538/01/CSP da parte della società Emmeciuno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*Videostar*" nei seguenti giorni ed orari:
  - 18 aprile 2019 - ore 16:37:47;
  - 21 aprile 2019 - ore 16:02:32 - ore 18:54:36;
  - 24 aprile 2019 - ore 15:27:27 - ore 21:34:56.
- Con atto cont. n. 9 anno 2019 del 30 luglio 2019 - notificato in pari data - il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestato alla società Emmeciuno S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso messaggi pubblicitari non opportunamente segnalati nei giorni 18, 21 e 24 aprile 2019.

### **2. Deduzioni della società**

La società Emmeciuno S.r.l., a seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 9/19, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di sanzione nei confronti della società Emmeciuno S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Videostar*" per la violazione, nelle giornate del 18, 21 e 24 aprile delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 358/01/CSP. Questa Autorità

ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia. Nello specifico, si ravvisano gli estremi per procedere alla irrogazione della sanzione con riferimento allo spot “Diavolina” trasmesso nei giorni 18 aprile 2019 alle ore 16:37:47, 21 aprile 2019 alle ore 16:02:32 e 24 aprile 2019 alle ore 15:27:27 ed alle ore 21:34:56 e con riferimento allo spot “Toio” trasmesso il giorno 21 aprile 2019 alle ore 18:54:36. Le citate comunicazioni commerciali, trasmesse sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “Videostar”, non risultano chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili nettamente dal resto della programmazione televisiva mediante l’uso di mezzi di evidente percezione ottica, in particolare, attraverso l’inserimento sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, della scritta “pubblicità”. Considerata la natura obiettiva degli illeciti commessi, si ritiene che la società EmmeCIUNO S.r.l. sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della numerosità degli episodi di violazione delle

disposizioni normative sopra specificate tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Emmeciuno S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2018 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda frazionata nel tempo di diverse comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva (n. 3) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Emmeciuno S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Videostar", con sede in Crema, Via C. Urbino 11, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

## INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 276/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 276/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi